



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA PER
L'ATTIVITÀ DEGLI ENTI IMPOSITORI**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
8, Sentenza dell'11/03/2025, n. 2122/2025

Composizione

Pres. Scognamiglio – Rel. Criscuolo Mauro

127 PRESCRIZIONE CIVILE - 021 SOSPENSIONE - IN GENERE

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE

Emergenza Covid - Art. 67 del d.l. n. 18/2020 conv. con modif. con l. n.
27 del 2020 - Art. 12 d.lgs. n. 159 del 2015 - Interpretazione -
Spostamento in avanti dei termini per la durata della sospensione -
Fattispecie.

Massima

La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi
all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art.
67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività
da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con
riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento
in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.

Rif. normativi

Decreto Legge 17/03/2020, num. 18, art. 67

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Legge 24/04/2020, num. 27

Decreto Legisl. 24/09/2015, num. 159, art. 12

Legge 27/07/2000, num. 212 art. 3, com. 3

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 32015 del 2024 Rv. 672932 - 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2025

Red. S. De Matteis